

Special Assist

Fiscal
Assist
2017



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE
LEGGE 3 AGOSTO 2017, N. 123
DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO”
(G.U. N.188 DEL 12/8/17)
ENTRATA IN VIGORE 13/8/17

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE	
Resto al sud – finanziamenti per i giovani imprenditori nel Mezzogiorno Previsti finanziamenti destinati a giovani imprenditori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.	Art. 1 (modificato)
Soggetti interessati - L'agevolazione è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti: • siano residenti nelle regioni del sud al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria (120 giorni se residenti all'estero); • non siano già: ✓ titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto o; ✓ beneficiari, negli ultimi 3 anni, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità. Presentazione e istruttoria della domanda – è possibile presentare istanza di accesso all'agevolazione sul sito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia. L'Agenzia (gestore) provvede all'istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Le istanze possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, da giovani tra i 18 ed i 35 anni che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro 60 giorni (120 per i residenti all'estero) dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: • impresa individuale; • società, anche cooperative. Nel caso in cui i beneficiari si costituiscano in cooperative, possono essere concesse anche le agevolazioni previste dall'art. 17 della legge n. 49/1985 consistenti nell'utilizzo, da parte di società (cooperative) finanziarie partecipate dal MISE (trattasi della CFI – Cooperativa finanza impresa), del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione previsto dalla stessa norma per: • assumere partecipazioni temporanee di minoranza e concedere finanziamenti alle coop; • sottoscrivere prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.. I soggetti beneficiari devono mantenere la residenza nelle stesse regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto. Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti, a condizione	

Special Assist

tuttavia che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore a 1/3 dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al 4° grado con alcuno degli altri soci. I soci con più di 35 anni non possono fruire dell'agevolazione.

L'agevolazione - Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di **50.000** euro. In caso di società si tratta di **50.000** euro per ciascun socio, fino a un massimo di 200.000. I finanziamenti sono così articolati:

- 35% a titolo di contributo a fondo perduto erogato dal gestore (che i beneficiari sono tenuti ad utilizzare esclusivamente ai fini dell'attività di impresa);
- 65% a titolo di prestito a tasso 0, concesso da istituti di credito. Il finanziamento va rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento. Alla concessione del prestito è associato:
 - ✓ un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal gestore alla banca che ha concesso il finanziamento;
 - ✓ una specifica garanzia, nella misura che sarà stabilita dal decreto attuativo **per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito.**

Tipologie di imprese finanziate - Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, **della pesca e dell'acquacoltura**, ovvero relative alla fornitura di servizi, **compresi i servizi turistici**. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti dall'impresa che ha accesso ai benefici.

Beni aziendali a garanzia del finanziamento - L'erogazione dei finanziamenti è condizionata al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento.

Disposizioni attuative – un D.M. ha il compito di definire:

- criteri per l'ammissibilità alla misura, modalità di attuazione, modalità di controllo e monitoraggio, casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme;
- modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia.

Le condizioni tipo dei mutui saranno fissate da apposita convenzione che Invitalia stipulerà con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Cooperative di imprenditori agricoli – sono imprenditori agricoli se svolgono solo attività agricole connesse

Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi sono imprenditori agricoli quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, per lo svolgimento delle attività connesse alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di cui all'art. 2135, co. 3, del c.c., laddove la specificazione del comma 3, rispetto alla previgente formulazione che invece rinviava genericamente all'art. 2135 c.c., sta a precisare che ciò avviene indipendentemente dallo svolgimento delle attività "principali" di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali di cui all'art. 2135, co. 1, c.c.

**Art. 1, co. 8-ter
(nuovo)**

Agricoltura - interventi a favore di giovani imprenditori nel Mezzogiorno

I medesimi finanziamenti previsti dall'agevolazione "Resto al sud", nella sostanza, possono essere fruiti anche in agricoltura.

**Art. 2, co.1
(confermato)**

Special Assist

Infatti, le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile - che, ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D.lgs. n. 185/2000 possono già fruire di mutui agevolati per gli investimenti (a tasso 0, durata max 10 anni, di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile) - potranno, in alternativa, se residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, fruire di: • un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile, nonché; • mutui agevolati, a tasso 0, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile. In tal caso, il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni. Al settore agricolo si applicano le diverse condizioni di accesso all'agevolazione previste dal D.lgs. n.185/2000. In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, la quale deve rivestire la seguente caratteristica: • deve esercitare esclusivamente l'attività agricola da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione; • deve presentare un progetto per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.; c) amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c).	
Consorzi agrari – partecipazioni in società di capitali per la realizzazione delle attività istituzionali I consorzi agrari: • hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura; • possono compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione. Tali attività potranno ora essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate da dette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che	<i>Art. 2, co. 3 (modificato)</i>

Special Assist

ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.	
Utilizzo di terre abbandonate o incolte del Mezzogiorno Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è prevista una procedura per l'utilizzo di terreni abbandonati o incolti. I beni in stato di abbandono possono essere sia comunali sia privati.	Art. 3 (modificato)
Terreni in stato di abbandono - si considerano abbandonati o incolti, i terreni: - agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno 10 anni; - oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive e arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi 15 anni; le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni. I comuni faranno una ricognizione complessiva dei beni immobili di cui sono proprietari, che rientrano nella definizione di terreno in stato di abbandono, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni sarà pubblicato sul sito del comune. I comuni pubblicheranno sul proprio sito internet l'elenco dei beni oggetto di ricognizione entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione. I beni possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a 9 anni rinnovabile una sola volta, a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, che presentino un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene che sarà valutato dal comune. Il comune provvederà a pubblicare periodicamente sul proprio sito i bandi per l'assegnazione dei beni. Per i terreni di cui alle lettere a) e b), sono valutabili anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato se conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. Il beneficiario dell'assegnazione assume: - l'obbligo di eseguire le attività che risultano dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive; - la detenzione del bene e la facoltà di godere e trasformare il bene in conformità al progetto. - l'obbligo di corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, facendosi carico della relativa spesa. Terreni abbandonati o incolti appartenenti a privati - Nel caso di immobili privati che rientrano nella definizione di terreno abbandonato, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, hanno un'età compresa tra i 18 e i 40 anni possono chiedere al comune di utilizzare i beni suddetti, presentando un progetto di valorizzazione dei beni medesimi. In questo caso, dovranno indicare, mediante certificato redatto da un notaio: - i dati di identificazione catastale; - il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari; - coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione; - la mancanza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, negli ultimi 20 anni, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui alla lettera c) di cui sopra. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene, manda con una raccomandata A/R, o una PEC, una comunicazione all'avente diritto informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche (determinate con una perizia dal comune). Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile	

Special Assist

del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto proponente. La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti determina la nullità del progetto e del contratto di affitto. Il comune, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto (con atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero con atto firmato digitalmente), adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. I proponenti dei progetti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell'agevolazione "resto al Sud» di cui all'art. 1 e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'art. 2 del D.L. n. 91/2017.	
Cluster tecnologici nazionali (CNT) – costituzione in forma di associazione o fondazione I Cluster tecnologici nazionali, costituiti in seguito agli avvisi del MIUR riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/6/14, presentano, entro 60 giorni dal 13 agosto istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.	Art. 3 bis (nuovo)
Zone economiche speciali (ZES) – (future) agevolazioni per le imprese localizzate in zone economiche con particolari caratteristiche Disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per la futura istituzione di Zone economica speciale (ZES), vale a dire zone geograficamente delimitate e chiaramente identificate, ubicate entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti sempre che presentino un nesso economico funzionale, e a condizione che comprendano almeno un'area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE. Ciascuna di tali regioni può presentare: • una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio; • due proposte al massimo ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche richieste. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche previste. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nelle ZES potranno beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. Le ZES saranno disciplinate nel dettaglio e successivamente istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.	Art. 4 e 5 (modificato)
Benefici fiscali e semplificazioni - Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono godere delle seguenti tipologie di agevolazioni: • semplificazione nelle procedure e regimi procedimentali speciali, con notevole velocizzazione degli esiti degli adempimenti; • accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES;	

Special Assist

L'accesso alle agevolazioni avviene alle seguenti condizioni: - le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno 7 anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici; - le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. Per gli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, co. 98 e ss, della legge n. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31/12/20 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50.000.000 euro.	
Iperammortamento - Proroga dei termini Prorogato dal 30/6/18 al 30/9/18 il termine entro cui è possibile fruire del cd. iperammortamento, in relazione ai beni strumentali altamente tecnologici compresi nell'elenco di cui all'allegato A alla legge di bilancio 2017 (industria 4.0), il cui costo di acquisizione è maggiorato del 150% ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili. La proroga, a differenza delle altre agevolazioni riguarda tutto il territorio nazionale. Si rammenta che l'agevolazione riguarda gli investimenti in detti beni effettuati: - entro il 31/12/17, ovvero; - entro il 30/9/18, a condizione che entro la data del 31/12/17 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La proroga non interessa le agevolazioni del "superammortamento" dei beni materiali strumentali di cui all'art. 1, co. 91 della legge n.208/2015, né il super ammortamento dei software indicati all'allegato B alla legge di bilancio 2017, il cui termine ultimo resta fissato al 30/6/18 (in caso di ordine accettato e di acconto entro il 31/12/17).	Art. 14 <i>(modificato)</i>
Immobili inagibili/demoliti per il sisma – la successione è esente da imposte Non sono soggetti all'imposta di successione, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali e all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria dal 24/8/16. L'esenzione riguarda le successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici erano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nelle zone interessate dal sisma. Gli immobili esenti sono ubicati nei comuni: - di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016; - di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili; - delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici. L'esenzione non esonera dall'adempimento degli obblighi dichiarativi. È possibile ottenere anche il rimborso delle somme eventualmente già versate. A tal fine è necessario attendere un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che disciplinerà le modalità di rimborso delle somme già versate relativamente alle successioni aperte in data anteriore al 13/8/17.	Art. 16-sexies <i>(nuovo)</i>
Sisma Catania, Ragusa e Siracusa del 1990 - rimborso eccedenza imposte L'articolo è intervenuto sull'art. 1, co. 665, della L. n.190/2014, con il quale si è attribuito il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16/12/90, che interessò le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato	Art. 16-octies <i>(nuovo)</i>

Special Assist

imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, dietro presentazione di apposita istanza. Con l'articolo in esame si ricomprendono nel novero delle misure anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, stabilendosi, inoltre, che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso:

- generica;
- ovvero priva di documentazione

e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30/10/17, può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.

Saranno stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 30/9/17,.